

Edizione di sabato 16 Novembre 2019

DICHIARAZIONI

L'iperammortamento in dichiarazione dei Redditi

di **Debora Reverberi**

AGEVOLAZIONI

Detrazione per riqualificazione energetica: soggetti ai quali può essere ceduta

di **Federica Furlani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obbligo di compilazione del quadro RW anche per il fiduciario

di **Marco Bargagli**

CONTENZIOSO

I limiti probatori del giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione

di **Angelo Ginex**

CRISI D'IMPRESA

Sentenza di fallimento opponibile ai terzi in buona fede

di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

DICHIARAZIONI

L'iperammortamento in dichiarazione dei Redditi

di **Debora Reverberi**

Gli investimenti in qualificati beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato italiano e finalizzati a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave 4.0, beneficiano, a partire dal 01.01.2017, di una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing ai fini esclusivi della deduzione dalle imposte sui redditi.

Si tratta dunque di un'agevolazione fiscale di cui l'impresa beneficia **in automatico, in fase di redazione di bilancio, con una deduzione che opera extracontabilmente attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione dei Redditi.**

L'iperammortamento introdotto dall'[articolo 1, commi da 9 a 11, L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017), è **stato oggetto di successive proroghe rispettivamente agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (a certe condizioni entro il 31.12.2019), dall'[articolo 1, comma 30, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) ed entro il 31.12.2019 (a certe condizioni entro il 31.12.2020), dall'[articolo 1, comma 60, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019), nonché di una rimodulazione dell'intensità dell'agevolazione per beni materiali** in misura inversamente proporzionale all'ammontare complessivo degli investimenti effettuati dal periodo 2019, come di seguito riepilogato:

**Periodo di effettuazione degli investimenti 4.0
Bene acquisito nel 2017**

**Riferimento
normativo**

**Aliquota di maggiorazione del costo di
acquisizione del bene**



AGEVOLAZIONI

Detrazione per riqualificazione energetica: soggetti ai quali può essere ceduta

di **Federica Furlani**

Come noto, a decorrere dal 2017, è stata introdotta la possibilità di **cedere il credito corrispondente alla detrazione** prevista per le **spese sostenute relative ad interventi di riqualificazione energetica** su parti comuni condominiali; possibilità poi estesa dalla Finanziaria 2018 ai medesimi interventi effettuati però su **singole unità immobiliari**.

I soggetti che possono cedere il credito collegato alla detrazione possono essere capienti o incapienti, mentre per quanto riguarda i possibili **destinatari del credito**, importanti chiarimenti sono stati forniti con le [circolari 11/E/2018](#) e [17/E/2018](#) e da una serie di risposte ad interpelli.

I destinatari del credito devono innanzitutto essere qualificati come:

- **fornitori che hanno eseguito gli interventi;**
- **soggetti terzi**, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti), che devono però essere **collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione**. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, agli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, alle altre società del gruppo, ad **esclusione**, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. *no tax area*, **degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;**
- **istituti di credito e intermediari finanziari**, ma solo **in caso di soggetto beneficiario incapiente**.

I maggiori dubbi interpretativi hanno riguardato i **soggetti terzi a favore dei quali è possibile cedere la detrazione spettante**, e nei confronti dei quali deve sussistere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Riassumiamo quindi di seguito le precisazioni fornite a tal proposito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari sopra citate e con una serie di risposte a specifici interpelli:

- nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un **Consorzio** oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione **può essere ceduto anche agli**

altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o **direttamente al Consorzio o alla Rete**. Restano in ogni caso **escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari** nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese;

- nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un **sub-appaltatore** per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- nel caso in cui venga stipulato un **unico contratto di appalto con più soggetti**, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi, sempreché detti lavori rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola;
- il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva;
- il mero **rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario** (padre titolare della detrazione in quanto soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, che intende cedere a favore del figlio il credito corrispondente alla detrazione spettante), **non è sufficiente** a ravvisare il presupposto del collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, **neanche in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà** degli immobili oggetto di riqualificazione. Dal contratto in questione, infatti, non può discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito ([risposta 56/2018](#));
- il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione si ravvisa con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di **contratto di somministrazione di lavoro** a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito, anche nel caso in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipi ad un'**associazione temporanea di imprese** (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito ([risposta 61/2018](#));
- il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente, non può ravvisarsi nel solo fatto che il soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia **socio e amministratore della società** cui si intende cedere il relativo credito, in quanto il collegamento deve essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale la società risulta del tutto estranea ([risposta 247/2019](#));
- non è possibile la **cessione del credito a se stessi** (persona fisica privata che cede il credito alla ditta individuale subappaltatrice di cui è titolare), in quanto **verrebbe meno il requisito della "terzietà"** richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l'effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è

prevista dalla normativa di riferimento ([risposta 249/2019](#));

- il **socio di società di persone** che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica può cedere **ad un altro socio della medesima società** il credito corrispondente alla predetta detrazione o ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi, comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione ([risposta 303/2019](#));
- i **soci di società trasparente**, ai quali è stata imputata pro quota la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica dalla società non possano cedere alla società stessa il credito corrispondente alla suddetta detrazione. Laddove, infatti, venisse consentita tale possibilità di **retrocedere il credito** all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un **corrispondente credito d'imposta**, facoltà non prevista dalla norma ([risposta 415/2019](#)).

Seminario di specializzazione

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obbligo di compilazione del quadro RW anche per il fiduciario

di **Marco Bargagli**

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE)**.

Nello specifico, il contribuente **deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività** detenute all'estero nel **periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

Conformemente, l'[articolo 4 D.L. 167/1990](#) prevede che le **persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate** (ex [articolo 5 Tuir](#)) residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, **detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre **redditi imponibili in Italia**, devono indicarli nella **dichiarazione annuale dei redditi**.

In merito, come anche **chiarito dalla prassi operativa**, per **attività patrimoniali** si intendono **tutti i beni detenuti all'estero da contribuenti residenti in Italia**, quali **immobili o i diritti reali immobiliari** (es. **usufrutto o nuda proprietà**) o **quote di essi** (es. **comproprietà o multiproprietà**) situati all'estero, **oggetti preziosi ed opere d'arte, imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all'estero e/o registrati in pubblici registri esteri**.

Di contro, tra le **attività finanziarie**, sono comprese quelle da cui derivano **redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n. 1/2018](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III – parte V – capitolo 11 *"Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale"*, pag. 344 e ss.).

Gli obblighi di **indicazione nella dichiarazione dei redditi** sopra previsti **non sussistono**:

- per le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**;
- per i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** il cui **valore massimo**

complessivo raggiunto nel **corso del periodo d'imposta** non risulta **superiore a 15.000 euro**.

Inoltre, esistono **ulteriori ipotesi** di **esonero dalla compilazione del quadro RW**, come anche precisato dalla [risoluzione 128/E/2010](#).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti, la cui **residenza fiscale in Italia** è determinata *ex lege* ovvero **in base ad accordi internazionali ratificati in Italia**, che **prestano in via continuativa attività lavorative all'estero**, **non sono soggetti all'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi** in relazione al **conto corrente costituito all'estero** per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte ([circolare 43/E/2009](#)).

L'**esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale** permane fintanto che il **lavoratore presta la propria attività all'estero** e **viene meno al suo rientro in Italia** qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le **sudette disponibilità all'estero**.

I **lavoratori esteri** per i quali **non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione**, sono invece **tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale** ricorrendone i presupposti.

Un'ulteriore **importante questione** riguarda i soggetti che hanno la **"disponibilità di fatto"** di **somme di denaro altrui**, con il **compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare**.

Ancora l'Agenzia delle entrate, **con alcuni documenti di prassi** ([circolare 28/E/2011](#), [38/E/2013](#) e [10/E/2014](#)) ha chiarito che l'**obbligo di monitoraggio** non riguarda unicamente l'**intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o di attività di natura finanziaria detenute all'estero** ma anche colui che **ha oltrefrontiera la disponibilità "di fatto"**, anche per **interposta persona**, di **ricchezze non proprie**, con la conseguenza che, in relazione ad una **medesima attività patrimoniale o finanziaria**, l'**obbligo di dichiarazione può incombere su più soggetti**, così come l'**eventuale sanzione – in caso di violazione – può ricadere su più persone**.

Sullo specifico punto è recentemente intervenuta la suprema **Corte di cassazione**, con l'[ordinanza n. 25956/19 del 15.10.2019](#), la quale ha sancito che l'**obbligo di dichiarazione** previsto dall'[articolo 4 del richiamato D.L. 167/1990](#), riferito alla rilevazione a fini fiscali dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), riguarda **non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero**, ma anche colui che, all'estero, **abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie**, con il **compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare**.

Infatti giova ricordare che, sulla **base della ratio normativa**, rileva una **nozione onnicomprensiva di detenzione** che include anche le **situazioni di detenzione nell'interesse altrui** (*ex multis*, cfr. Corte di cassazione, [sentenze n. 16404/2015](#), [n. 26848/2014](#) e [n.](#)

[9320/2003](#)).

CONTENZIOSO

I limiti probatori del giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione

di Angelo Ginex

In via generale, il **giudizio di rinvio** costituisce una **fase autonoma** del processo tributario, che viene introdotta mediante la riassunzione dinanzi alla Commissione tributaria di pari grado rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.

Detto giudizio, quindi, **non** rappresenta la **continuazione** della **precedente fase di merito** e la riassunzione si configura semplicemente «*come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata*» (Cfr. [Cass. 4018/2006](#)).

Tale giudizio è disciplinato dall'[articolo 63 D.Lgs. 546/1992](#), a mente del quale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la precisazione che, **in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato**.

La norma *de qua* stabilisce altresì che **le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata** e non possono formulare richieste diverse da quelle avanzate in tale procedimento; peraltro, il giudizio si estingue in caso di inosservanza del termine perentorio di cui innanzi o nell'ipotesi in cui, successivamente alla riassunzione, si avveri una causa di estinzione del giudizio di rinvio.

Più nel dettaglio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che **detto giudizio non rappresenta un nuovo processo di appello**, dacché esso non costituisce la continuazione della pregressa fase di merito, non essendo destinato a confermare o riformare la precedente sentenza, ma integra una **nuova ed autonoma fase avente natura rescissoria**, essendo dunque funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi alla precedente, statuisca direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cfr. [Cass. 19660/2019](#); [Cass. 1824/2005](#)).

In tale ottica, è stato altresì osservato che il giudice innanzi al quale il processo è riassunto **deve giudicare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo**, atteso che costituisce principio pacifico e consolidato quello secondo cui «è **preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione**» (Cfr., [Cass. 4096/2007](#); [Cass. 15952/2006](#)).

Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di produrre nuove prove o nuovi documenti nel giudizio di rinvio, la **Corte di Cassazione**, con la recentissima [sentenza 6 novembre 2019, n. 28547](#), ha ribadito che «*nell'ambito del processo tributario, la **riassunzione** della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un **processo chiuso** nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è **preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti**, dovendo il giudice deliberare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo*».

Nella medesima pronuncia i Giudici di vertice hanno altresì precisato che il suddetto **principio** può essere **derogato** nell'ipotesi in cui la produzione sia giustificata da **fatti sopravvenuti** riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dal **mutamento del *thema decidendum o probandum*** ad opera della stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ovvero, ancora, dall'impossibilità di produrli in precedenza per **causa di forza maggiore**.

Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte ha quindi rigettato il gravame, ritenendo **inammissibile** la **produzione documentale** depositata dalla ricorrente ed evidenziando, all'uopo, che nella specie **non** troverebbe **applicazione** l'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) (secondo cui «*È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti*»), giacché si verte nell'ambito di un **giudizio di rinvio** e sono dunque maturate le preclusioni processuali, **né** la stessa **ha dimostrato** di non aver potuto depositare detta documentazione in precedenza per **causa di forza maggiore**.

Conclusivamente, è possibile affermare che il giudizio di rinvio è un **processo ad istruzione "chiusa"**, sicché è **preclusa l'acquisizione di nuove prove e nuovi documenti** (salvo che la parte interessata dimostri di non avervi provveduto per causa di forza maggiore), e ciò al fine di evitare un ampliamento del *thema decidendum*, cristallizzatosi nelle precedenti fasi processuali.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Sentenza di fallimento opponibile ai terzi in buona fede

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 24602/2019](#) resa dalla Corte di Cassazione il **2 ottobre 2019**, la **Prima Sezione** si è pronunciata in tema di **opponibilità** della sentenza di fallimento, statuendo che gli effetti della stessa si producono *erga omnes* dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle **formalità previste dall'articolo 88 L.F.** che, come noto, impone al curatore, in presenza di beni immobili, di notificare un estratto della sentenza dichiarativa del fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Secondo la Cassazione, la **mancata o ritardata trascrizione** della sentenza di fallimento **non ne impedisce l'opponibilità** ai terzi acquirenti di buona fede.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Catanzaro, con la **sentenza n. 1085/14** pubblicata il 15 luglio 2014, aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado **che aveva dichiarato inefficace ex articolo 44 L.F., nei confronti del fallimento di una società in accomandita semplice** in ragione della quota di 1/2, **l'atto di vendita** del 29 agosto 2005 con cui un socio aveva ceduto a terzi un immobile societario.

I giudici di secondo grado, in particolare, avevano disatteso la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del curatore fallimentare spiegata dai convenuti al fine di esercitare nei suoi confronti **domanda risarcitoria derivante dalla mancata trascrizione della sentenza di fallimento** e avevano confermato la declaratoria di **inefficacia dell'atto negoziale oggetto di causa**, in quanto trascritto successivamente alla pronuncia della sentenza di fallimento, ritenendo **irrilevante lo stato soggettivo dei terzi acquirenti**.

Gli anzidetti terzi acquirenti dell'immobile avevano così proposto ricorso in Cassazione rilevando la loro **buona fede** in conseguenza della **mancata trascrizione della sentenza di fallimento** da parte del curatore.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha, innanzitutto, richiamato la recente giurisprudenza sull'[articolo 44 L.F.](#) – secondo cui “*tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori*” –, che, in tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione, aveva ritenuto “*l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, quale conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes*” e senza che potesse assumere rilevanza lo stato soggettivo del *solvens* ([Cass. 19165/2007](#)).

In tal senso, del resto, la **Corte costituzionale con la [pronuncia n. 228 del 6 giugno 1995](#)** aveva giudicato infondata la **questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44** anzidetto (chiaramente, nella formulazione vigente *ratione temporis*), sollevata in riferimento all'[articolo 24 Cost.](#), nella parte in cui aveva considerato gli **effetti della sentenza di fallimento opponibili anche al terzo di buona fede** che avesse contratto con il fallito dopo il fallimento e prima dell'affissione della correlativa pronuncia ([Corte Cost. n. 228/1995](#)).

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso proposto e, alla luce dei summenzionati assunti, ha ritenuto **infondato e privo di rilievo il profilo fatto valere dai ricorrenti**, i quali, come detto, avevano dedotto la loro buona fede in merito alla mancata trascrizione della sentenza di fallimento.

La Corte ha oltretutto osservato che, nel caso di specie, **sul bene oggetto della vendita era stata già eseguita la trascrizione del pignoramento** e che l'**integrazione della pubblicità della sentenza di fallimento, ex [articolo 17 L.F.](#)** (nella formulazione vigente *ratione temporis*), aveva comunque posto i terzi in grado di **salvaguardarsi contro il pericolo di acquisti dal fallito**.

In ogni caso, la Cassazione ha confermato che *“gli **effetti della sentenza di fallimento** si producono erga omnes dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall'articolo 88 L. Fall.”* sicchè *“**la mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento non ne impedisce l'opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede**”*.

In forza di tali presupposti, la **Suprema Corte** ha quindi giudicato infondato il motivo addotto in questi termini dai ricorrenti e **rigettato il ricorso proposto**.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Pachidermi e pappagalli

Carlo Cottarelli

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 272

Questo libro parla di come la realtà economica viene percepita e, soprattutto, di come si voglia farla percepire. Parla di false informazioni che circolano ormai da parecchio tempo e sono considerate verità assolute, fuori discussione: costituiscono, per molte persone, la realtà. Una volta le si chiamava “palle” o “bufale”. Oggi si chiamano “fake news”. Ci sono i pregiudizi sulle banche, che non prestano soldi perché se li vogliono tenere e che ci è toccato salvare con 60 miliardi di soldi pubblici. Ci sono le invenzioni sui tecnocrati, incapaci e corrotti, che ci hanno fatto entrare nell'euro a un cambio sbagliato. Ci sono quelle sulle pensioni, secondo cui i problemi del nostro sistema previdenziale non derivano dall'invecchiamento della popolazione e dal crollo delle nascite, ma dalla perfidia di qualche ministro dell'austerità. E poi ci sono le bugie sull'Europa e sul complotto dei poteri forti, oscure potenze nordiche che vogliono affamare i paesi mediterranei. Spesso le bufale contengono elementi di verità. Però, se vogliamo capire l'economia italiana e quella mondiale, è importante separare la verità dalle esagerazioni create ad arte sui social e anche sui media tradizionali per indirizzare l'opinione pubblica secondo strategie ben definite. A qualcuno, forse, conviene che le cose non cambino. Con un'analisi limpida e schietta, Carlo Cottarelli ci aiuta a distinguere il vero dal falso e a riconoscere le bufale che compromettono la nostra capacità di scegliere. “Si dice che le bugie hanno le gambe corte. Non è vero. Le bugie possono camminare molto a lungo. Il problema è

che prima o poi finiscono per cadere. E quanto più a lungo camminano, tanto più disastrosa sarà la caduta". Un'analisi spietata dei pregiudizi, dei luoghi comuni e delle bugie che inquinano i social, i giornali e i talk show, per separare quello che c'è di vero dalla menzogna. E avere le idee più chiare sul futuro che vogliamo.

Eugenio Scalfari

**Il Dio unico
e la società
moderna**

Incontri con papa Francesco
e il cardinale Carlo Maria Martini

EINAUDI

Il Dio unico e la società moderna

Eugenio Scalfari

Einaudi

Prezzo – 16,00

Pagine – 192

Il problema di modernizzare la Chiesa si presenta storicamente ogni due o tre secoli ed è per questo che il Cristianesimo ha resistito oltre duemila anni e continua a esistere. Adesso vi è la necessità di modernizzare la Chiesa adeguandola alla società che compone il mondo ed ha anche le sue religioni, alcune monoteistiche ma con un Dio proprio, che non è quello della Bibbia e soprattutto quello dei Vangeli. Il Papa che abbiamo oggi, preceduto nel tempo dall'azione del cardinal Martini che fu suo amico all'epoca dei Conclavi, afferma costantemente che il Dio creatore è unico in tutto il mondo. Non può esistere un Dio di proprietà d'un popolo. Storicamente ci sono queste situazioni in una quantità notevole di Paesi ma papa Francesco dice il vero per chi crede in un Dio: quel Dio è uno solo, l'epoca degli dèi è ormai di duemila anni fa ed ha perso ogni senso. Questa è la particolarità di papa Francesco e per tale ragione pubblichiamo qui i colloqui di Eugenio Scalfari con Lui e quelli con il cardinale Martini che sono precedenti nel tempo.



Il treno per Istanbul

Graham Greene

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 364

Un viaggio sull'Orient Express da Ostenda a Istanbul dove si intrecciano vite e destini di un gruppo di passeggeri, esistenze tragiche che corrono sui binari attraverso l'Europa tra le due guerre mondiali. Una ballerina, un medico, un uomo d'affari, una giornalista, un ladro; da uno scompartimento all'altro si intravedono i segreti che ciascuno di loro nasconde in un giallo ad altissima tensione. Graham Greene, lo scrittore spia, scelse il treno per Istanbul, rievocante il fascino luccicante dell'Orient Express, per mettere in azione il suo campionario di tipi umani. Il romanzo – un divertimento, come recita il sottotitolo – è del 1932 ed è il primo grande successo di vendite dell'autore. Precede di un anno il giallo allestito sullo stesso mezzo da Agatha Christie con Hercule Poirot. Ma quanto diversi, dagli eleganti signori vendicativi della scrittrice, sono i passeggeri del treno di Greene: «un'umanità spaventata – scrive Antonio Manzini nella Nota a questo volume – insicura, dubbiosa, tragica e dolente». Uomini e donne in viaggio attraverso l'Europa e attraverso le proprie vite: chi per la prima volta di fronte a una specie di amore, chi alle prese con un ultimo riflesso di idealismo; tutti, però, vittime e carnefici di un cinismo generale. Coral, la piccola dolce ballerina di fila, è attesa da una traballante compagnia inglese in Turchia, e intreccia durante il viaggio una relazione sentimentale carica di illusione. Il dottor Czinner, comunista e sognatore, non crede più che la miccia che vuole accendere prenderà e spera solo che il suo sacrificio ambito abbia degna risonanza. Il signor Myatt, ricco ebreo in viaggio d'affari, ha un conto da regolare con un funzionario infedele della ditta, ma sente il vigore del disprezzo razziale che gli cresce intorno. Mabel Warren, cinica giornalista a caccia di uno scoop annibalesco, sa che la sua amante mantenuta Janet la tradirà definitivamente. Il ladro Grünlich approfitta dell'altrui bontà solo per salvarsi la pelle. E via così in un ingarbugliarsi di vite dentro lo spazio affollato degli scompartimenti, mentre il treno scorre sui binari «simile al movimento di una macchina da presa» (Domenico Scarpa, nella Postfazione). E in questo romanzo dall'umorismo impassibile il manovratore di destini Greene è come se leggesse la profezia oscura di quello che accadrà in Europa; nella naturale ineluttabile crudeltà delle persone, nel crescente antisemitismo

incontrastato, nel disprezzo esibito dai conformisti verso ogni solidarietà. Chi soccombe del tutto alla fine sono i benintenzionati. Il treno per Istanbul è un classico romanzo entre-deux-guerres. Ma in quei vagoni potrebbe viaggiare benissimo un campione della spaesata umanità di oggi. Lo scavo etico-psicologico, la rappresentazione di una società, costituiscono l'attualità senza tempo dell'opera di Graham Greene.



Il ritorno del Barone Wenckheim


László Krasznahorkai

Bompiani

Prezzo – 28,00

Pagine – 640

Giunto ormai al capitolo decisivo della vita, il barone Béla Wenckheim torna nel paese natio in una sperduta provincia ungherese. La sua è una figura avvolta nel mistero: chi lo incrocia lo descrive come inverosimilmente pallido, magro e alto come un grattacielo, occhi neri, sguardo trasognato. A causa dei debiti di gioco è fuggito da Buenos Aires, dove viveva in esilio, e non desidera altro che riunirsi al grande amore di gioventù, la sua Marietta o Marika: lui la chiama Marietta, ma per tutti gli altri è Marika. Il viaggio del barone si intreccia con quello del Professore, uno dei massimi esperti mondiali in muschi e licheni, che a sua volta si ritira dagli allori accademici per rinchiudersi in un selvatico eremitaggio e dedicarsi a faticosi esercizi di esenzione dal pensiero nelle immediate vicinanze della città di Béla Wenckheim. Il ritorno del barone, che nella tensione dell'attesa è foriero di ricchezza per tutti, è ammantato da un rincorrersi di voci e da un turbine di pettegolezzi; attraverso le pagine graffianti dei giornali scandalistici ci immergiamo nella realtà del mondo ungherese e nella condizione di precarietà non solo economica in cui versa. Ma cosa succede se il Messia tanto atteso non porta con sé la salvezza ma anzi il giudizio universale? Un romanzo visionario che racconta l'assurdità del presente al ritmo di una marcia funebre.



Il sanguinaccio dell'Immacolata

Giuseppina Torregrossa

Mondadori

Prezzo – 18,50

Pagine – 240

Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, Palermo è in preda al demone del gioco: aristocratici, borghesi e modesti cittadini, giovani, vecchi e bambini sono vittime della medesima febbre. Sul tavolo verde si impegnano esigui risparmi o ricchi patrimoni nell'irrinunciabile rito collettivo delle feste invernali. Marò Pajno sta attraversando un periodo difficile, e il freddo che sente dentro non è legato solo alla pioggia che affligge senza sosta la città: da pochi mesi la sua storia con Sasà è finita – mentre la madre si ostina a chiederle implacabile a ogni visita perché non mette su famiglia – e, assodato che “la fimmina insoddisfatta mangia”, lei si è pian piano lasciata andare e ora si trova a fare i conti anche con qualche chilo di troppo. Come se non bastasse, il questore Bellomo, che le appare come un “damerino” interamente votato agli scatti di carriera, continua a stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, suscitandole un misto di fastidio e curiosità. All'alba dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane pasticciera figlia del boss Fofò Russo. Il questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza non ha alcun legame con il nucleo antifemminicidio che lei dirige. Marò è costretta a ubbidire, ma presto si accorgerà che troppe cose non tornano: è strana una rapina prima dell'apertura, quando la cassa è vuota, ma soprattutto chi mai a Palermo oserebbe prendere di mira la pasticceria Perla, di proprietà di un potente boss? Poco a poco la vicequestora troverà la grinta e la passione necessarie all'indagine, cercherà indizi nella famiglia della vittima e, inoltrandosi a fondo nelle maglie di un sistema tanto articolato quanto assurdo, arriverà a sfidare apertamente Fofò Russo, scoprendo che la battaglia di una donna non può che essere condotta a nome di tutte.